



COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

74020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, per inottemperanza all'ordine di demolizione.

L'anno **duemilaventi** il giorno del mese di, in AVETRANA e nella sala delle adunanze legalmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale in Adunanza ed in seduta **Pubblica di prima** convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

		Presenti	Assenti
MINO'	Antonio		
NIGRO	Raffaella		
BALDARI	Antonio		
SARACINO	Daniele Fedele		
SCREDO	Claudia		
GRECO	Giovanna		
MANNA	Cosima		
SARACINO	Francesco		
DERINALDIS	Lucia		
VACCA	Lucia		
CONTE	Luigi		
MICELLI	Emanuele		
PETRACCA	Rosaria		

Presiede la riunione la **Consigliera Giovanna GRECO – Presidente del Consiglio Comunale** - ed assiste il Segretario **Dott. Antonio BIANCHI**.

Costatato che il numero di..... Consiglieri presenti sui **13** assegnati al Comune, rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la parola all'Assessore all'Area Tecnica **Francesco SARACINO**, il quale relaziona sull'argomento:

PREMESSO che:

- il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia;
- l'art. 27 - "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", comma 2, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così recita: *"Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d. lgs n. 42 del 2004), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d. lgs n. 42 del 2004) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d. lgs n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";*
- l'art. 31- "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali", al comma 2, dello stesso D.P.R. 380/2001, prevede quanto segue: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.";*

- con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge n. 164 del 11 novembre 2014 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", all'articolo 31, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti ulteriori commi: *«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;*
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4 - quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione»;
- a far data 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 164/2014, questo Ente, qualora alla scadenza del termine fissato dalle ordinanze di demolizione ne accerti l'inottemperanza, deve necessariamente applicare la sanzione pecuniaria di importo da € 2.000,00 a € 20.000,00, con l'applicazione della misura massima di € 20.000,00 per le opere eseguite sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2, dell'art. 27, del D.P.R. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
- che tale sanzione pecuniaria non ha carattere alternativo alla demolizione, che deve comunque essere effettuata da parte del responsabile dell'abuso;
- la Regione Puglia non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni come previsto dal comma 4-quater suddetto;

Ritenuto, a garanzia della certezza, del buon andamento e della trasparenza dell'azione amministrativa, necessario individuare i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di mancata demolizione delle relative opere;

Dato atto che:

- l'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal comma 4-bis, dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, in relazione all'entità delle opere, a carico del responsabile dell'abuso;
- si rende necessario stabilire i parametri attraverso i quali l'ufficio urbanistica comunale possa procedere al calcolo delle sanzioni in funzione della superficie e del volume realizzati in abuso, per i seguenti interventi, fermo restando l'entità massima di € 20.000,00 nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001,
 - interventi realizzati in assenza di permesso di costruire;
 - interventi realizzati in totale difformità al permesso di costruire;
 - interventi realizzati con variazioni essenziali al permesso di costruire;
- i proventi delle sanzioni saranno introitati da questo Ente su apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita e saranno destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;
- in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, dovrà essere attivato il procedimento finalizzato al recupero coattivo della somma dovuta, come disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il Dirigente del Settore Urbanistica - Gestione del Territorio - Ambiente e Demanio, architetto Egidio CAPUTO ha redatto in data 13 febbraio 2020 Relazione riportante i parametri da utilizzare per il calcolo delle sanzioni pecuniarie in questione;

Ritenuto, pertanto, di fare propria la citata Relazione del Dirigente del Settore Urbanistica - Gestione del Territorio - Ambiente e Demanio, architetto Egidio CAPUTO, allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Visti

- le disposizioni di legge in precedenza citate;
- la relazione tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica - Gestione del Territorio - Ambiente e Demanio, architetto Egidio CAPUTO ha redatto in data 13 febbraio 2020;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267; Acquisiti i pareri

espressi a norma dell'art.49 del D.P.R. n.267 del 18.8.2000 e riportati su frontespizio al presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in particolare, della Relazione allegata al presente atto che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge n. 164/2014, da comminare ai responsabili delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo, in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, debbano essere calcolate secondo i parametri seguenti:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		
A		
INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE		
A.1	Interventi che non hanno generato aumento di superficie	€ 2.000,00
A.2	Interventi che hanno comportato aumento di superficie coperta lorda (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>)	€/mq 200,00
A.3	Interventi che hanno comportato aumento di volume (vuoto per pieno) - (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>)	€/mq 150,00
A.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>)	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti
B		
INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE		
B.1	Interventi che non hanno generato aumento di superficie	€ 2.000,00
B.2	Interventi che hanno comportato aumento di superficie coperta lorda (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>)	€/mq 150,00
B.3	Interventi che hanno comportato aumento di volume (vuoto per pieno) - (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>)	€/mq 100,00
B.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel</i>	il valore maggiore risultante

	<i>caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti
C	INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI AL PERMESSO DI COSTRUIRE	
C.1	Interventi che non hanno generato aumento di superficie	€ 2.000,00
C.2	Interventi che hanno comportato aumento di superficie coperta lorda (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 120,00
C.3	Interventi che hanno comportato aumento di volume (vuoto per pieno) - (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 80,00
C.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (<i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti
D	INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 2, DEL D.P.R. 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO	€ 20.000,00

3. di stabilire che in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine fissato, dovrà essere attivato il procedimento finalizzato al recupero coattivo delle somme dovute, come disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
4. di dare atto che i parametri innanzi riportati saranno applicati nei confronti dei responsabili intestatari delle ordinanze emesse successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento, alle quali non è stato ottemperato nei termini alla demolizione delle opere abusive; mentre per le ordinanze emesse tra il 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 164/2014) e la data di approvazione del presente provvedimento, verrà applicata la sanzione minima di € 2.000,00 per gli interventi non ricadenti nella fattispecie dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001;
5. di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da utilizzare per l'esecuzione delle rimessioni in pristino e per l'acquisizione di aree e attrezzature da destinare a verde pubblico;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

7. di incaricare i Dirigenti del Settore Urbanistica - Gestione del Territorio - Ambiente e Demanio e dell'Area Economico Finanziaria, ognuno per le proprie competenze, a dare attuazione a quanto riportato nel presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dalla legge 18.06.2009 n. 69 e sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti organo indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio Urbanistica e Patrimonio

(architetto Egidio CAPUTO)

IL FUNZIONARIO

del servizio ragioneria

(Dott. Antonio MAZZA)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to: Giovanna GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio BIANCHI

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, dichiara che la presente deliberazione è stata / sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi -

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio BIANCHI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data _____

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio BIANCHI